

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3014 del 14/06/2017
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di n. 2 guadi sommergibili sul Rio Roncone, in loc. San Patrignano del Comune di Coriano. Procedimento RN17T0002 Richiedente: SAN PATRIGNANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3132 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini



Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di n. 2 guadi sommergibili sul Rio Roncone, in loc. San Patrignano del Comune di Coriano.

Procedimento RN17T0002

Richiedente: SAN PATRIGNANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle *"Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica"*;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

PRESO ATTO che con istanza, corredata dei relativi allegati tecnici, pervenuta in data 17/2/2017 e registrata al protocollo PGRN/2017/1573 del 21/2/2017, il signor Bezzi Roberto, in qualità di legale rappresentante della Soc. San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 00908800402) con sede a Coriano, ha chiesto la concessione dell'area demaniale per la realizzazione di n. 2 guadi sommergibili sul Rio Roncone, in loc. San Patrignano del Comune di Coriano ed identificati al NCT come segue:

- Guado n.1: Foglio 3 antistante il mappale 70 e Foglio n.14 antistante il mappale n. 116;
- Guado n.2: Foglio 14 antistante i mappali 33 e 81;

DATO ATTO CHE:

- la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 54 del 08/03/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione dirigenziale n. 1170 del 19/4/2017 trasmessa con nota PC/2017/17529 del 20/4/2017 e registrata al protocollo A.R.P.A.E. PGRN/2017/3520 in pari data, ha rilasciato il Nulla-Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13, indicando condizioni e prescrizioni particolari per l'esercizio della concessione;
- il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, con nota registrata al protocollo A.R.P.A.E. PGRN/2017/4589 del 23/5/2017, ha dettato le prescrizioni, recepite nel disciplinare di concessione, da adottare qualora vi sia la presenza di fauna ittica
- il canone annuo dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., della DGR 895/2007, della DGR 1622/2015 punto 4 del dispositivo ed ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2/2015,

è stato definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in € 150,00, determinato come da prospetto conservato agli atti della pratica;

- che la cauzione da versare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8, comma 4 della L.R. 2/2015 ammonta a €. 250,00;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e la realizzazione delle opere, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- con nota PGRN/2017/4676 del 24/5/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito, debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute, con nota registrata in A.R.P.A.E. al protocollo PGRN/2017/5427 del 13/6/2017;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione di pagamento per l'importo di € 75,00, eseguito in data 10/02/2017 sul c/c n. 16147472 della Regione Emilia-Romagna quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €.150,00 sul C.C.P. con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 12/6/2017, quale prima annualità di canone;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 sul C.C.P. con coordinate IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 12/6/2017, a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare la concessione richiesta fino al 31/12/2028;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla soc. San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 00908800402) con sede a Coriano, la concessione per l'occupazione dell'area demaniale in alveo ed in entrambe le sponde del Rio Roncone per la realizzazione di n.2 guadi sommergibili, in loc. San Patrignano nel Comune di Coriano ed identificati al NCT come segue:
 - Guado n.1: Foglio 3 antistante il mappale 70 e Foglio n.14 antistante il mappale n. 116;
 - Guado n.2: Foglio 14 antistante i mappali 33 e 81;

Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare,

sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2028;
6. di stabilire il canone annuo in €. 150,00 (euro centocinquanta/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22/12/2009 n.24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8, commi 2 e 3 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di dare atto che è stata versata la prima annualità di canone e di stabilire che l'importo della seconda annualità di canone sarà calcolato a mensilità in modo tale da portarne la scadenza al 31 dicembre, quindi ad anno solare, come previsto dalla L.R. 2/2015;
9. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato;
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 104/2010 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
12. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
13. di comunicare che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Web di ARPAE alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di A.R.P.A.E..

Dott. Stefano Renato De Donato
(documento firmato digitalmente a norma di legge)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. RN17T0002 rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 00908800402), in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione per l'occupazione dell'area demaniale in alveo ed in entrambe le sponde del Rio Roncone per la realizzazione di n. 2 guadi sommergibili, in loc. San Patrignano del Comune di Coriano ed identificati al NCT come segue:

- Guado n.1: Foglio 3 antistante il mappale 70 e Foglio n.14 antistante il mappale n. 116;
- Guado n.2: Foglio 14 antistante i mappali 33 e 81;

Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2018.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 150,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone;
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per il necessario alla costruzione, all'ispezione e alla manutenzione dei beni;
2. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
4. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
5. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
7. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
8. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà

tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;

10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

14. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
15. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
16. il mancato pagamento di due annualità del canone;
17. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

L'esecuzione delle opere è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni particolari dettate dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

- il tempo utile per l'esecuzione delle opere in progetto è fissato in mesi 12 dalla data di rilascio della concessione;
- dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori;
- il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con congruo anticipo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile le date di inizio e di fine dei lavori, allegando la dichiarazione di conformità di quanto realizzato rispetto agli elaborati esecutivi presentati (regolare esecuzione);
- tenuto conto che le lavorazioni si svolgeranno all'interno di aree esondabili di un corso d'acqua (Rio Roncone), è necessario che la ditta esecutrice dei lavori attui l'immediato allontanamento di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità, bollettino consultabile presso il sito www.arpae.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale;
- qualora sia accertata la presenza di fauna ittica nei tratti interessati dai lavori *“dovrà essere posizionata una rete trasversale al corso d'acqua immediatamente a monte dei cantieri, al fine di non permettere il transito dei pesci da monte. Tale rete dovrà essere rigida, a maglia di cm. 1 x 1 e posizionata tramite infissione di pali in legno nell'alveo. Successivamente, dopo aver favorito lo spostamento a valle della fauna ittica, dovrà essere realizzato un secondo sbarramento a valle del cantiere con le medesime caratteristiche di quello sopra descritto. Per ulteriori informazioni e per procedere a un eventuale recupero di pesce intrappolato, dovrà essere contattato il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini della Regione Emilia-Romagna (Esposito, tel. 0541-716.253; Navarrini, tel. 0541-716.275; Arrigoni, tel. 0541-716300)”* come da prescrizioni del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini;
- dovrà essere garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o a persone;
- non potrà essere asportato il materiale litoide dal corso d'acqua ma, eventualmente, solo spostato all'interno dell'alveo;
- per la realizzazione dei guadi sommergibili e a protezione degli stessi dovrà essere utilizzato del pietrame calcareo di idonea pezzatura;
- a lavori completati, la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale dovrà farsi carico dell'onere di manutenzione di un tratto di mt. 50 del Rio Roncone a monte e a mare di ogni guado;
- la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale dovrà posizionare in adiacenza alle rampe di accesso dei guadi sommergibili due sbarre che impediscano il transito in caso di piena. Dovrà essere inoltre posizionata, su entrambe le sponde adiacenti le rampe, una idonea cartellonistica ammonitrice che segnali il pericolo di accesso in caso di piena;
- essendo i guadi per loro natura sommergibili, in caso di piena la San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale dovrà predisporre una procedura di emergenza locale

finalizzata ad evitare il transito di tali guadi durante eventi di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura della soc. San Patrignano soc. Agricola Cooperativa sociale consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

- è compito della San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;
- la ditta San Patrignano Società Agricola Cooperativa Sociale è direttamente responsabile delle opere in questione sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati, ivi comprese le successive manutenzioni che si renderanno necessarie;
- nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione in relazione ai lavori autorizzati;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

Sottoscritto per accettazione il 9/6/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.